

Oggetto: Adozione Piano triennale prevenzione della corruzione annualità 2014 - 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è vigente anche per i Comuni della Provincia di Trento la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

Rilevato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

Considerato che la Legge 190/2012 prevede in particolare:

- l'individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto l'art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: "A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.";

Visto, altresì, l'art. 34bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito nella Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine per l'adozione del piano triennale di prevenzione alla corruzione al 31 marzo 2013;

Considerato che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/12, dovevano essere definite, attraverso delle Intese in sede di Conferenza Unificata, gli adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/12 con particolare riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione a partire da quello per gli anni 2013 - 2015;

Rilevato che le suddette intese sono state definite in data 24 Luglio 2013 ed hanno previsto l'obbligo per i Comuni di adottare il Piano entro e non oltre il 31 gennaio 2014;

Preso atto che in data 11 settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Verificato che il presente Piano, elaborato con metodologia testata e condivisa da molti Comuni della Provincia di Trento alla luce delle loro specificità, elaborato con il tutoraggio metodologico del Consorzio dei Comuni Trentini, è sostanzialmente allineato con le linee guida del PNA;

Preso atto del fatto che il Segretario Comunale, in assenza di precise motivazioni di ordine contrario, è il Responsabile anticorruzione dell'Ente;

Preso atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente e sarà inoltre comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo email piani.prevenzione.corruzione@funzionepubblica.it il link del nostro sito in cui sarà avvenuta la pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

Considerato che tale Piano sarà suscettibile ad integrazioni e modifiche secondo le tempistiche previste dalla Legge;

Ritenuto di adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, di data 1 febbraio 2005;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 28 maggio 1999, modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 1 febbraio 2005;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L. e così come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 di data 22 gennaio 2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Non acquisito, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnico - amministrativa da rilasciarsi a cura del Segretario comunale e rilevato che detto parere non può essere espresso da altri Funzionari, in quanto nell'organico del Comune non è prevista la figura del Vice Segretario, né di Dirigente o Funzionario Responsabile del settore personale. Rappresentando che l'obbligo di astensione, clausola generale dell'ordinamento giuridico, esso prevale sull'obbligo di resa del parere di cui all'art. 81 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L;

Non acquisito il parere di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria atteso che il presente atto non presenta profili di natura contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione;
4. di trasmettere copia del suddetto Piano al Commissariato del Governo e, in osservanza del disposto di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;
6. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
7. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.